



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

AREA DI VIGILANZA

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.195

DETERMINAZIONE NUMERO 10 DEL 04-05-2021

OGGETTO: Impegno di spesa per rinegoziazione del contratto di concessione per la riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza, certe, liquidi ed esigibili, relative alle sanzioni delle violazioni al codice della strada - Ditta ABACO S.p.A.- (CIG Z4D22FFE6C)

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 109 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, i quali disciplinano l'attribuzione, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, di tutti i compiti di attribuzione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 31.07.2019 con il quale il sottoscritto Seccacini Silvano è stato nominato Responsabile del Servizio "Area Vigilanza Urbana".

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Area Vigilanza n. 116 del 03.04.2018 con la quale veniva affidato in concessione alla Ditta ABACO S.p.A. il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili relative alle sanzioni delle violazioni al codice della strada per il periodo dal 03.04.2018 al 31.12.2019 - CIG Z4D22FFE6C;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Area Vigilanza n. 66 del 30.12.2019 con la quale veniva esteso l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili relative alle sanzioni delle violazioni al codice della strada al 31.12.2021;

Richiamata la nota trasmessa dalla società Abaco S.p.A. in data 09.02.2021, assunta al protocollo nr. 1072/2021 del 10/02/2021, con la quale la società ha chiesto la

rinegoziazione del contratto di riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili relative alle sanzioni delle violazioni al codice della strada e la proroga della scadenza attualmente prevista di ulteriori 12 mesi, fino alla data del 31/12/2022 alle condizioni del contratto riequilibrato;

Vista la deliberazione C.C. n. 15 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Viste le disposizioni dell'art. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che prevedono che: "Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.";

Considerato quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto. Infatti, secondo gli ordinari canoni ermeneutici mutuati dal diritto civile, l'evento straordinario deve essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca; deve essere oggettivo, cioè deve impedire oggettivamente la normale prosecuzione del progetto secondo il piano fissato, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l'evento, infine, deve essere imprevedibile con tutta l'ordinaria diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.;

Dato atto che l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;

Considerato che la riduzione degli incassi ha comportato una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento "riequilibratore" mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamata la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, che tra l'altro, precisa: *"Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellenza, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa*

è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il portato codicistico. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate...La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale.”;

Vista la comunicazione via pec, della ditta ABACO S.p.A. in data 09.02.2021, assunta al protocollo nr. 1072/2021 del 10/02/2021, dove è specificato che, oltre alla riduzione degli incassi l'equilibrio contrattuale è stato inciso anche da:

sospensione dei versamenti a seguito della pubblicazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020, convertito dalla Legge 27/2020 e successive modifiche: *“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 28 febbraio 2021... Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;*

Sospensione delle attività di pignoramento disposta dall'art. 152 del D.L. 34 convertito dalla Legge 77/2020 e successive modifiche: *“Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”;*

Ulteriore sospensione dei termini di pagamento e delle attività di riscossione coattiva fino al 28 febbraio 2021 ai sensi del D.L. n. 7 del 30 gennaio 2021;

emissione degli atti in ritardo rispetto alla programmazione, anche finanziaria;

soglia percentuale dei contribuenti paganti che si ridurrà drasticamente ad ogni singola fase di riscossione coattiva (diminuzione della propensione al pagamento);

A fronte delle riduzioni di gettito e di fatturato la ditta Abaco S.p.A. ha dovuto sostenere i costi per:

mantenimento dei servizi essenziali di assistenza anche durante il periodo di lockdown;

spese fisse generali di gestione (agenzie, consulenti, affitti, veicoli, assicurazioni, polizze contrattuali, utenze, abbonamenti, software, hardware, start-up ecc.);

maggiori spese gestionali per adeguamento alle norme sanitarie.

Ritenuto che la situazione di crisi determinata da Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti emanati dai competenti organi, direttamente incidenti sulle libertà individuali, contengono i caratteri oggettivi della straordinarietà e, per i contratti antecedenti all'insorgenza della crisi, anche della soggettiva imprevedibilità, ragione per cui sussistono tutti gli estremi della "eccessiva onerosità sopravvenuta" della prestazione a causa di eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale (Corte appello, Roma, sez. II, 29/05/2020, n. 2565);

Visto, altresì, che la ditta Abaco S.p.A. ai sensi dell'art. 91 del D.L. n. 18, convertito dalla Legge n. 27/2020 - *che testualmente recita: "1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."* - ha chiesto per l'anno 2020 di non applicare eventuali oneri che non potranno essere adempiuti a causa della pandemia e della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 28 febbraio 2021;

Visto che la ditta Abaco S.p.a. ha chiesto che il contratto in oggetto sia rinegoziato prevedendo:

- il riconoscimento in favore del Concessionario anche degli oneri di riscossione incassati dai debitori ai sensi dell'art. 1, comma 803, lett. a) della Legge 160/2020
- il riconoscimento delle spese di inesigibilità come previste dalla tabella A) del D.M. 21 novembre 2000 nella misura pari al 50,00%,

Visto che la ditta Abaco S.p.a. ha chiesto ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, la possibilità di continuare il servizio per un anno oltre la scadenza del contratto al fine di recuperare il periodo di sospensione forzata delle attività imposte dalle misure di contenimento. La normativa succedutasi nel periodo pandemico, ha infatti impedito lo svolgersi delle normali attività bloccate di diritto o di fatto fino al 30 aprile 2021, sussistendo pertanto i presupposti per ritenere sospesa l'attività per un periodo di un anno e per la prosecuzione del contratto almeno fino al 31.12.2022;

Si ritiene opportuno assumere un adeguato impegno di spesa di complessivi euro 1.000,00 al capitolo 524/1 "Spese generali funzionamento prestazione servizi" del bilancio di previsione 2021 – 2023 imputando nell'esercizio 2021 euro 300, e nell'esercizio 2022 euro 800,00 a copertura delle maggiori spese derivanti dal riconoscimento delle spese di inesigibilità e delle spese ordinarie relative alla prosecuzione del contratto fino al 31.12.2022;

Preso atto che gli incassi saranno effettuati su un conto corrente comunale specificatamente dedicato alla riscossione coattiva e che le somme relative alle spese di spedizione, notifica ed esecutive e gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, della Legge 160/2019 qualora incassati dai debitori e accreditati nel conto dell'Ente saranno fatturati dalla ditta Abaco all'Ente oltre all'iva di legge. Similmente per l'inesigibilità la ditta Abaco procederà a fatturare all'Ente i compensi spettanti ai sensi del D.M. 21 novembre 2000, ovvero sulla base di nuove disposizioni normative che regoleranno i compensi di inesigibilità;

Ritenuto di concedere il riequilibrio del contratto alle condizioni sopra riportate considerando validi gli argomenti e le motivazioni a sostegno della rinegoziazione richiesta;

Considerato inoltre che la ditta Abaco S.p.A. ha garantito la prosecuzione sia pure in forma ridotta del servizio agli utenti anche nel periodo di lock down e che lo stesso è sempre stato svolto secondo criteri di legalità ed opportunità in linea con le indicazioni di questo Ente;

Riconosciuto, per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnico-contabile della presente determinazione;

Richiamato il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.lgs 118/2011 e s.m.i.;

Vista l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare, per le motivazioni specificate in premessa la proposta di rinegoziazione del contratto di concessione per la riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili relative alle sanzioni delle violazioni al codice della strada con la Ditta ABACO S.p.A. Via F.lli Cervi 6 - 35129 Padova -Partita IVA 02391510266;

Di modificare come segue il contratto di cui al precedente punto 2:

- riconoscimento in favore del Concessionario anche degli oneri di riscossione incassati dai debitori ai sensi dell'art. 1, comma 803, lett. a) della Legge 160/2020;
- riconoscimento delle spese di inesigibilità come previste dalla tabella A) del D.M. 21 novembre 2000 nella misura pari al 50,00%;

Di prorogare il servizio di riscossione con la ditta Abaco S.p.A. fino al 31.12.2022, al fine di recuperare il periodo di sospensione forzata delle attività imposto dalle misure di contenimento da Covid-19;

Di impegnare la somma di complessivi euro 1.000,00 al capitolo 524/1 "spese generali funzionamento prestazione servizi" del bilancio di previsione 2021 – 2023 imputando nell'esercizio 2021 euro 200,00, e nell'esercizio 2022 euro 800,00 a copertura delle maggiori spese derivanti dal riconoscimento delle spese di inesigibilità e delle spese ordinarie relative alla prosecuzione del contratto fino al 31.12.2022;

Di trasmettere il presente atto alla società ABACO S.p.A.;

Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio del comune per giorni 15.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.
Muccia, 04-05-2021

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(SILVANO SECCACINI)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 195 del 08-06-2021

Muccia, 04-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 10-06-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 04-05-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(SILVANO SECCACINI)
